

Prot.10011/p/cv

Roma, 15 dicembre 2020

A tutte le Casse edili/Edilcasce

e p.c. Ai componenti il Consiglio di
Amministrazione della CNCE

Loro Sedi

Comunicazione n.756

Oggetto: Pagamento diretto ai lavoratori - Sentenza Tribunale di Vercelli n. 3/2020

Facendo seguito alla comunicazione CNCE n. 751 del 10 dicembre scorso, si trasmette una ulteriore sentenza del Tribunale di Vercelli n. 3 del 25 marzo 2020, resa a seguito del rigetto dell'atto di opposizione, proposto avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Cassa Edile, con la quale il giudice di prime cure ha statuito che il pagamento diretto degli accantonamenti da parte del datore di lavoro ai lavoratori non produce alcun effetto liberatorio.

La sentenza, oltre a confermare l'importanza della funzione previdenziale e assistenziale svolta dalla Cassa, pone l'accento sul dettato dell'art. 1270 del c.c. laddove dispone che *"la delega non è più revocabile quando il delegato abbia già assunto l'obbligazione di pagare nei confronti del delegatario, circostanza che si verifica all'atto dell'iscrizione alla Cassa Edile"*.

Si coglie l'occasione per ricordare che, le pronunce riferite al sistema delle Casse Edili/Edilcasce con relativo commento, sono disponibili nella sezione *Legge/sentenze* posta nel menù del sito web della CNCE differenziate per argomento al fine di consentire una rapida consultazione.

Cordiali saluti.

Il vicepresidente
Antonio Di Franco

Il Presidente
Carlo Trestini



Allegato 1

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL Giudice, Dr. Patrizia BAICI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Lavoro iscritta al n. 54 R.G. dell'anno 2019 da parte di:

EURO EDIL SCAVI SOCIETA' a r.l., con sede in Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Luigi Zanello, rappresentato e difeso dall' Avv. Elena Boccadoro del Foro di Vercelli (elena.boccadoro@ordineavvocativercelli.eu), e presso il suo studio in Vercelli, Via Q. Sella n. 2 giusta delega allegata al ricorso introduttivo

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

CASSA EDILE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA, in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, Arch. Mario Bona, con sede legale in Vercelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Conti e presso il suo studio in Vercelli, viale Rimembranza 20 elettivamente domiciliata, giusta delega in calce alla memoria di costituzione in giudizio

RESISTENTE OPPOSTO

In punto a : Opposizione a decreto ingiuntivo.



All'udienza di discussione del 22.1.2020 i difensori hanno concluso come riportato a verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso iscritto in data 29.1.2019 la società Euro Scavi soc. a r.l. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vercelli in data 3.12.2018 e notificato il 21.12.2018 con il quale si ingiungeva il pagamento immediato a favore di Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia della somma di € 17.063,00 oltre interessi e spese del monitorio a titolo di restituzione di contribuzione previdenziale per i periodi: APRILE 2016 – SETTEMBRE 2016, OTTOBRE 2016 – MARZO 2017 e APRILE 2017 – DICEMBRE 2017

A motivo dell'opposizione il legale rappresentante della società ricorrente ha dedotto di aver versato la totalità della retribuzione, e quindi anche la quota dovuta per accantonamenti alla Cassa Edile, direttamente ai propri dipendenti signori Gerardo Sponzino, Emanuele Zuccarelli e Albino Buccino in considerazione delle difficoltà economiche sue e dei dipendenti.

Chiedeva, pertanto, di "accertare che la Euro Edil Scavi s.r.l.s. ha corrisposto le somme richieste all'interno del ricorso per decreto ingiuntivo ai propri dipendenti e per l'effetto:

- Dichiarare la Euro Edil Scavi s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore non tenuta alla corresponsione della somma di € 17.063,00 richiesta nel decreto ingiuntivo opposto" ed in via subordinata: rideterminare l'importo richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di contributo per la Cassa Edile in base agli importi già erogati ai lavoratori della Euro Edil s.r.l.s".

La resistente opposta, costituitasi regolarmente in giudizio, ha contestato le difese ed i motivi di opposizione svolti dall'opponente argomentando sull'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle quote di accantonamento alla Cassa Edile.

Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione la causa è stata discussa avanti questo Giudice e decisa all'udienza del 22 gennaio 2020 come da dispositivo letto e depositato al termine della camera di consiglio.

§§§



L'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.

Vero è che una volta proposta opposizione, nel giudizio che ne consegue l'opposto e l'opponente conservano le posizioni sostanziali rispettivamente di parte ricorrente e di parte resistente e i conseguenti oneri probatori incombono su ciascuna delle parti secondo i principi generali che disciplinano il processo.

Ciò detto parte opposta ha richiamato e prodotto i documenti già allegati nel procedimento monitorio ribadendo di aver agito onde ottenere il versamento per i periodi indicati in monitorio le quote di accantonamento e previdenza complementari calcolati in misura percentuale sulla retribuzione, secondo i dati trasmessi dal consulente dell'impresa (studio Natalini Gabriele) regolarmente iscritto al servizio MUT. Detti dati sono riassunti nei tabulati allegati al decreto ingiuntivo notificato e riportano in modo in modo chiaro e conciso per ogni mese l'ammontare da versare a titolo di accantonamento e previdenza complementare calcolati in misura percentuale sulla retribuzione, l'ammontare dei contributi dovuti a favore degli operai e gli altri contributi, importi a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati riportati sotto la voce "*contributi aggiuntivi*" che corrispondono all'interesse maturato alla data di stampa del tabulato medesimo. A fianco della colonna che indica l'importo da versare vi è quella che indica l'importo effettivamente versato, che nel caso in esame è pari a zero.

L'opponente sostiene a motivo di opposizione che il pagamento eseguito dal datore di lavoro a favore dei dipendenti anche della quota di spettanza alla Cassa Edile, praticamente in sua sostituzione, lo esoneri dal versamento delle somme di accantonamento alla Cassa stessa.

L'argomentazione è priva di pregio.

Occorre ricordare che le Casse Edili svolgono una funzione di mutualità ed assistenza che comprende non solo l'erogazione di quelle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, gratifiche e festività natalizie, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali.

L'obbligo di contribuzione e di versamento per i datori di lavoro, che siano iscritti alla Cassa Edile, trova la sua fonte nel contratto collettivo nazionale, che li vincola al rispetto dello stesso e del relativo regolamento.

In particolare, l'art. 18 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18.06.2008 e successive integrazioni stabilisce che il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e la gratifica natalizia è assolto dall'Impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata sugli elementi della retribuzione e che gli importi di cui al presente articolo devono essere



accantonati da parte delle Imprese presso la Cassa Edile. Tale obbligo di versamento a favore della Cassa Edile costituisce una vera e propria obbligazione di natura contrattuale, rappresentata dal CCNL, vincolante per le parti.

Così la giurisprudenza di merito: *“il rapporto che si instaura tra la Cassa Edile e l'Impresa attraverso l'iscrizione, costituisce un negozio giuridico autonomo che la contrattazione collettiva riconosce ed ammette, vincolando le parti all'osservanza delle clausole ivi contenute”* (ex multis Trib. Bari 26.10.2000; C.d.A. L'Aquila 15.04.2011 n. 511; Cass. Civ. 28.04.1981 n. 2559).

Scopo di tale obbligo è assicurare l'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento a garanzia dei lavoratori specie in un contesto lavorativo spesso caratterizzato dalla elevata mobilità e dalla ridotta durata dei rapporti lavorativi. Proprio la natura previdenziale dei contributi e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile fa sì che tali prestazioni possano essere erogate a favore degli assistiti solo attraverso gli accantonamenti presso la Cassa Edile, non ammettendo la contrattazione collettiva forme alternative di pagamento, con la conseguenza che il pagamento diretto non produce alcun effetto. Il rapporto tra Cassa Edile, Impresa edile e dipendente va inquadrato nel negozio giuridico della delegazione di pagamento ai sensi degli art. 1269 c.c. ss. Nel momento dell'iscrizione alla Cassa Edile, l'Impresa trasferisce stabilmente alla stessa le proprie obbligazioni relative alla corresponsione ai dipendenti delle somme che questi ultimi hanno diritto a percepire a titolo di indennità per ferie, gratifica natalizia, a cui fa da corollario la piena legittimazione della Cassa Edile ad agire per il recupero di tali somme in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro, azionando un diritto che le è proprio e, che nel merito, effettivamente le appartiene (cfr. Trib. Perugia, Sez. Lavoro 05.10.2015).

La delegazione di pagamento non viene meno e, quindi, non è automaticamente revocata, per il solo fatto del pagamento diretto da parte del datore di lavoro, iscritto alla Cassa Edile, delle somme di natura retributiva (riposi annui, ferie, gratifica natalizia) nelle mani dei lavoratori.

Secondo il dettato dell'art. 1270 c.c. la delega non è più revocabile quando il delegato abbia già assunto l'obbligazione di pagare nei confronti del delegatario, circostanza che si verifica all'atto dell'iscrizione alla Cassa Edile (Tribunale di Firenze, sentenza 22.12.2006, secondo cui *“la delega non è revocabile, ai sensi dell'art. 1270 c.c., allorquando il delegato (Cassa Edile) abbia già assunto l'obbligazione di pagare nei confronti delegatario (lavoratore), circostanza questa che avviene per il solo fatto dell'iscrizione del delegante (datore di lavoro)”*).



Ne consegue che la revoca della delega non è possibile fino a che l'Impresa datrice di lavoro sia iscritta alla Cassa Edile, revoca che deve avvenire in modo espresso, con conseguente cancellazione dell'iscrizione della ditta alla Cassa Edile, circostanza questa che nel caso di specie non si è verificata.

In sostanza, il pagamento eseguito nelle mani dei dipendenti non può valere come revoca della delega di pagamento eventualmente eseguito dalla ditta esonerandola soprattutto dal versamento di contributi e accantonamenti.

Quanto sopra argomentato giustifica la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'opponente, volte ad accertare l'avvenuto pagamento diretto a mani dei dipendenti delle quote di spettanza della Cassa Edile.

L'opposizione va pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Venendo alla regolamentazione delle spese del processo, ritiene questo Giudice che le stesse debbano essere poste a carico della società opponente in quanto parte soccombente nel giudizio, liquidate secondo quanto previsto dal DM 55/2014.

In difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo difensore; facendo riferimento ai valori medi di liquidazione previsti DM citato per le controversie di valore fino a € 26.000,00 in considerazione del *petitum* dedotto in giudizio ed in relazione all'entità delle questioni trattate, all'attività concretamente svolta, le spese si liquidano in favore di parte resistente, nella somma indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 cpc

Rigetta il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.

CONDANNA la società opponente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.

Motivazione della sentenza entro 60 giorni

Vercelli, 22/01/2020

IL Giudice

Dott. Patrizia BAICI

